

Prot. n.123/C/2013

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 12 Marzo 2013

Oggetto: **Responsabilità solidale fiscale***Nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate*

Le disposizioni sulla responsabilità solidale fiscale (art.13-ter del D.L. 83/2012, convertito in Legge 134/2012) si applicano in relazione ai contratti d'appalto e subappalto, a prescindere dal settore economico in cui operano le parti contraenti, e non solo per il settore edile.

La norma, inoltre, non trova applicazione per le tipologie contrattuali diverse dal contratto d'appalto di opere e servizi (art.1655 del Codice Civile), quali, tra l'altro, il contratto d'opera e le forniture di beni.

Queste le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con l'attesa **Circolare n.2/E del 1° marzo 2013**, che recepisce le principali tesi dell'ANCE sulla discussa disciplina, introdotta dal 12 agosto 2012.

La Circolare, in estrema sintesi, precisa tra le altre:

- l'esclusione della disciplina per i committenti persone fisiche e per i condomini;
- l'applicazione della responsabilità solidale fiscale in presenza di 3 soggetti economici distinti (committente, appaltatore e subappaltatore) e l'operatività della sola sanzione in capo al committente (da 5.000 a 200.000 euro), anche in presenza di un semplice contratto di appalto (senza necessità di subappalto);
- la possibilità di rilasciare la certificazione di regolarità fiscale, in materia di versamenti IVA e di ritenute sui redditi da lavoro dipendente, in modo unitario, nell'ipotesi di più contratti intercorrenti tra le medesime parti;
- la necessità, in caso di pagamento dei corrispettivi tramite bonifico bancario, di attestare la regolarità dei versamenti fiscali scaduti al momento della disposizione di bonifico e non anche di quelli scaduti al momento del successivo accredito delle somme.

Come di consueto gli Uffici dell'Associazione, restano a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Distinti saluti

ANCE | RAGUSA
Il Direttore
(Dott. Ing. Giuseppe Guglielmino)

